



COMUNE DI BEINETTE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.19

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE PARZIALE N. 14 AL P.R.G.C. EX ART. 17, COMMA 5, L.R. 5/12/1977, N. 56 E S.M. ED I.

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto, del mese di aprile, alle ore 20.30 nella Sala Consiliare Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BUSCIGLIO Lorenzo	Sindaco	X	
BERTONE Bruno	Vice Sindaco	X	
FRANCHINO Mario	Consigliere	X	
GARELLI Luciana	Consigliere	X	
BOTTASSO Roberto	Consigliere	X	
COSTAMAGNA Silvio	Consigliere	X	
DUTTO Chiara	Consigliere	X	
GARELLI Valerio	Consigliere		X
GARELLO Pierluigi	Consigliere	X	
GIORGIS Gabriele	Consigliere	X	
LUCCHINO Marco	Consigliere	X	
REBUFFO Vanna	Consigliere	X	
SFERRUZZA Sandra	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa CASALES Manuela..**

Il Signor **BUSCIGLIO Lorenzo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno

Entra in aula il consigliere Garelli Valerio (Presenti 13)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

il Comune di Beinette è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. 29/7/1997, n. 44-21262 e successivamente variato con:

- la Variante strutturale n. 1, approvata con D.G.R. 29/6/2000, n. 5-297;
- la Variante strutturale 2002 con adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164;

le seguenti varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 26/11/1998, n. 65;
- 2) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 7;
- 3) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 3/5/1999, n. 22;
- 4) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 18/4/2000, n. 17;
- 5) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/1/2001, n. 2;
- 6) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 10/6/2002, n. 25;
- 7) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 28/6/2006, n. 23 (n. 1 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 8) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/9/2006, n. 35 (n. 2 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 9) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 16/6/2008, n. 32 per adeguamento alla normativa sul commercio ex D.G.R. 24/3/2006, n. 59-10831 (n. 3 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 10) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/4/2009, n. 8 (n. 4 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 11) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 24/6/2013, n. 14 con adeguamento alla normativa sul commercio ex D.G.R. 20/11/2012, n. 191-43016 (n. 5 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 12) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/2/2017, n. 16;
- 13) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/9/2017, n. 41;

le seguenti modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 25/2/1998, n. 13;
- 2) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/3/1998, n. 21;
- 3) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 10/8/1998, n. 42;
- 4) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 10/8/1998, n. 43;
- 5) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 8;
- 6) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 10;
- 7) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 11;
- 8) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 29/11/2000, n. 47;

- 9) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 12/3/2001, n. 15;
- 10) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/5/2002, n. 16;
- 11) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/5/2002, n. 17;
- 12) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 12/11/2003, n. 49;
- 13) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 16/7/2007, n. 30;
- 14) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 26/9/2007, n. 38;
- 15) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/4/2008, n. 27;
- 16) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/4/2008, n. 28;
- 17) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 25/11/2009, n. 32;
- 18) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 26/4/2010, n. 20;
- 19) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/9/2010, n. 37;
- 20) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/6/2016, n. 24;
- 21) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/6/2016, n. 25;

con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/5/2015, n. 20 è stata approvata la -
perimetrazione dei centri abitati - ai sensi dell'art. 81, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento
urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;

le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R.
5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle
modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale
o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq
per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq
per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano oltre il 4 % la capacità insediativa residenziale prevista all'atto
dell'approvazione del P.R.G., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e
che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e
nuovo impianto almeno nella misura del 70 %;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente,
relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6
% essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la
classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e
salvaguardia ad essi afferenti;

le modifiche inoltre non determinano la necessità di verificare il requisito di operare all'interno di
aree contigue a nuclei edificati e aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;

il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 4.222 ab.;

nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi art. 17, comma 5, L.R.
5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lett. c), d), e), f) del
precedente elenco e più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è
assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq 2.111 (ab 4.222 x

0,5), ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate un ampliamento pari a mq 2.111, cioè l'intero ampliamento consentito, pertanto in futuro sarà possibile intervenire esclusivamente riducendo la superficie delle aree a standard; con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti;

- punto e): si ribadisce che il P.R.G. ha una C.I.R. prevista pari a 4.222 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie; si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apportano modifiche di Superficie Territoriale ma esclusivamente una precisazione di carattere normativo; pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lett. f) della L.U.R., risulta essere quella delle varianti precedenti (ved. tabella riassuntiva);

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq 448.747 e l'incremento ammesso del 6 % è pari a mq 26.924; nel complesso delle varianti sino ad oggi approvate si è determinato un aumento di superficie territoriale pari a mq 3.909, quindi rimangono a disposizione ancora mq 23.015 (26.924 - 3.909) di incremento ammissibile per future esigenze in sede di variate parziale;

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lett. f) della L.U.R., non risulta modificata;

Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq 34.437, si determina un incremento ammissibile del 6 % pari a mq 2.066; con la precedente variante parziale n. 7 sono stati utilizzati mq. 353; quindi rimangono a disposizione ancora mq 1.713 (2.066 - 353) per future esigenze;

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 17, C. 5

Variante 2002	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 4.222		S.T. aree produttive	S.T. aree terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	448.747	34.437
			0,06	0,06
	2.111 mq	mc	26.924 mq	2.066 mq

Varianti parziali	aree servizi mq	aree residenziali mc	aree produttive Sup.Ter. mq	aree terziarie Sup.Ter. mq
VP7	- 615	- 177	/	+ 353
VP8	/	/	/	/
VP9	/	/	/	/
VP10	/	- 315	+ 1.760	/

VP11	+ 2.726	+ 315	+ 2.149	/
VP12	/	- 7.450	/	/
VP13	/	/	/	/
VP14	/	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	+ 2.111	- 7.627	+ 3.909	+ 353
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 0 mq	7.627 mc	S.T. a disposizione: 23.015 mq	S.T. a disposizione: 1.713 mq
	- 4.222 mq	+ increm. 4%		

dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, comma 9, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di V.A.S. svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. 29/2/2016, n. 25-2977;

il Comune di Beinette con Delibera di Giunta Comunale in data 7/2/2018, n. 27 ha individuato l'Arch. Gemma REVELLI dipendente del Comune di Castelletto Stura quale Organo Tecnico comunale, ex art. 7, L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i., atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale n. 14;

con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 24/1/2018, n. 2 è stato adottato il progetto preliminare di Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

è stato richiesto all'A.R.P.A. Piemonte, alla A.S.L. CN 1 ed alla Provincia di Cuneo, il parere ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di valutazione;

con nota protocollo n. 00009203/2018 del 01/02/2018, A.R.P.A. Piemonte - Struttura Semplice di Produzione - ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;

con Determina Dirigenziale n. 412 del 16/03/2018 la Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - Ufficio Pianificazione, protocollo n. 20694 del 16/03/2018, ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;

con nota protocollo 23495 del 26/02/2018 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;

l'Organo Tecnico comunale ex art. 7, L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i., il 19/3/2018 in conformità con i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;

il provvedimento di esclusione di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica è stato pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune ai sensi della Legge 18/6/2009, n. 69 e sul sito internet istituzionale nella sezione amministrazione trasparente -

pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m. ed i. ed altresì inviato ai soggetti competenti in materia consultati;

la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

il progetto preliminare è stato depositato e pubblicato all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune nonché nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e s.m. ed i. per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 30/1/2018 al 1/3/2018 compreso;

il progetto preliminare è stato inviato alla Provincia di Cuneo per l'espressione del parere di cui all'art. 17, comma 7, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante Determina Dirigenziale n. 412 del 16/3/2018, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui all'art. 17, comma 7, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;

per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre alle osservazioni pervenute ed approvare in via definitiva la variante stessa;

per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

la presente variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso;

Visti,

lo Statuto del Comune di Beinette, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 29/11/2004, n. 54;

il P.R.G. vigente;

il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato pervenuto al protocollo comunale n. 2352 del 27/3/2018;

la L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i.;

la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di prendere atto che, a seguito di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;
- 3) Di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 4) Di dare atto che, la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali;
- 5) Di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato in relazione, non accogliendola;
- 6) Di approvare il progetto definitivo di Variante Parziale n. 14 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione;
 - Norme di Attuazione e Tabelle di zona;
 - Legenda tavole di progetto P.R.G. scala 1:5.000
 - Legenda tavole di progetto P.R.G. scala 1:2.000
 - Tav. 1 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 2.1 – Progetto P.R.G. – Concentrico scala 1:2.000
- 7) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 17, commi 5 e segg., L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;
- 8) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 9) Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 10) Di dare atto che a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale l'Organo Tecnico comunale ex art. 7, L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i., ha ritenuto, con provvedimento del 19/3/2018, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;
- 11) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. 3/10/2017, n. 233-35836 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 12) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del procedimento è RAINISIO Geom. Diego, al quale si da mandato per i successivi adempimenti;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: BUSCIGLIO Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE


Firmato digitalmente

F.to: Dott.ssa CASALES Manuela.

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

23 APR. 2018

Lì, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CASALES Manuela.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

